

Riforma della formazione iniziale e continua e reclutamento degli insegnanti

Novella al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59

Capo I

Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti e selezione per concorso

Art. 1.

(Modello integrato di formazione, abilitazione e accesso in ruolo dei docenti)

1. Al fine di potenziare la formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie basandola su un modello formativo strutturato e raccordato tra le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica e le scuole, idoneo a sviluppare coerentemente le competenze necessarie per l'esercizio della professione di insegnante, nonché per dare attuazione alla riforma della formazione dei docenti prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, è introdotto un percorso universitario e accademico di formazione iniziale, abilitazione e accesso in ruolo dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

2. Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:

a) le competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;

b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, relazionali, valutative, organizzative e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari;

c) la capacità di progettare percorsi didattici flessibili e adeguati al contesto scolastico, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole e l'acquisizione delle competenze da parte degli studenti;

d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione docente e con l'organizzazione scolastica.

3. La formazione continua obbligatoria nonché quella continua incentivata di cui all'articolo 16-ter degli insegnanti di ruolo prosegue e completa la loro formazione iniziale secondo un sistema integrato, coerente con le finalità di innovazione del lavoro pubblico e coesione sociale, volto a metodologie didattiche innovative e a competenze linguistiche e digitali. Per la realizzazione di questo obiettivo la Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-bis, in stretto raccordo con le istituzioni scolastiche, oltre ad indirizzare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico, indica e aggiorna le esigenze della formazione iniziale degli insegnanti.

Art. 2.

(Sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli)

1. La formazione iniziale dei docenti è progettata e realizzata in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107,

nonché con la formazione continua incentivata di cui all'articolo 16-ter, e consta di un percorso universitario e accademico specifico finalizzato all'acquisizione di conoscenze e competenze sia teoriche sia pratiche inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del docente ~~negli ambiti della pedagogia e~~, delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e delle discipline volte a costruire la scuola dell'inclusione e dell'eguaglianza, che si conclude con prova finale comprendente una lezione simulata. La selezione dei docenti di ruolo avviene sulla base di un concorso pubblico nazionale che ha cadenza annuale per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia.

2. Il sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli a tempo indeterminato è pertanto articolato in:

- a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale e prova finale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze teorico-pratiche;
- b) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
- c) un periodo annuale di prova in servizio con valutazione conclusiva.

3. Per coloro che hanno un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e che siano vincitori del concorso, l'integrazione della formazione iniziale e superamento della prova finale necessari all'abilitazione avviene nel primo anno di immissione in servizio a tempo determinato e part time nelle modalità di cui all'articolo 13, commi 3 e 4. Sino al 31 dicembre 2024, coloro che vincano il concorso avendo acquisito solamente 30 crediti formativi universitari e accademici, integrano la formazione iniziale e superano la prova finale necessari all'abilitazione nel primo anno di immissione in servizio a tempo determinato e part time nelle modalità di cui all'articolo 13, comma 2.

[...]

Capo I-bis

Percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione alla docenza per le scuole secondarie

Art. 2-bis

(Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale)

1. Il percorso universitario e accademico di formazione iniziale è organizzato ed è impartito dalle università ovvero dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica attraverso centri universitari di formazione iniziale degli insegnanti istituiti e organizzati, anche in forma aggregata interuniversitaria, nell'ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. I detti percorsi sono organizzati in stretta relazione con il sistema scolastico, le cui modalità di relazione sono definite dal decreto di cui al successivo periodo. Nel decreto di cui al comma 4 sono individuati i requisiti di accreditamento di detti percorsi di formazione iniziale, in modo da garantirne la elevata qualità e la solidità, e sono altresì definiti i criteri e le modalità di coordinamento e di eventuale aggregazione di detti centri.

2. Il Ministero dell'istruzione stima e comunica al Ministero dell'università e della ricerca il fabbisogno di docenti per tipologia di posto e per classe di concorso nel triennio successivo affinché il sistema di formazione iniziale degli insegnanti generi un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali e impedisca in generale, in singole regioni, su specifiche classi di concorso una consistenza numerica di abilitati non assorbibile dal sistema nazionale di istruzione.

3. Si può accedere all'offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale degli insegnanti durante la laurea magistrale o negli ultimi due anni della laurea magistrale a ciclo unico. Nelle ipotesi di cui al presente comma, i crediti formativi universitari o accademici di formazione iniziale per l'insegnamento sono aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico.

4. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2022, negli ambiti precisati all'articolo 2, comma 1, sono definiti i contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa corrispondente a 60 crediti formativi universitari o accademici necessari per la formazione iniziale, comprendente un periodo di tirocinio diretto presso le scuole ed uno indiretto, in modo che vi sia una proporzionalità tra le diverse componenti di detta offerta formativa. Con decreto del Ministero dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, sono stabilite le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario, comprendente la lezione simulata, e la composizione della relativa commissione giudicatrice nella quale è comunque presente un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento.

5. Alle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale sono preposti docenti delle scuole di primo e di secondo grado sulla base di uno specifico accordo con l'Ufficio scolastico regionale.

6. Per l'attuazione del presente articolo è previsto un onere pari a ... milioni di euro, alla cui copertura si provvede mediante...

Art. 2-ter

(Abilitazione all'insegnamento)

1. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 crediti formativi universitari o accademici e del superamento della prova finale del suddetto percorso.

2. Il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1 non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato.

3. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha durata illimitata.

Capo II

Accesso ai ruoli a tempo indeterminato e procedure concorsuali

[...]

Art. 5.

(Requisiti di partecipazione al concorso)

1. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso. Sino al 31 dicembre 2024, sono comunque ammessi a partecipare al concorso coloro che abbiano conseguito almeno 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, a condizione che parte dei crediti formativi universitari o accademici siano di tirocinio diretto.
2. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso. Sino al 31 dicembre 2024, sono comunque ammessi a partecipare al concorso coloro che abbiano conseguito almeno 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, a condizione che parte dei crediti formativi universitari o accademici siano di tirocinio diretto.
3. Costituisce titolo per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno, il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il conseguimento del diploma di specializzazione conduce all'abilitazione all'insegnamento.
4. La partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
5. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.

[...]

Capo III

Periodo di prova e immissione in ruolo

Art. 13.

(Anno di prova e immissione in ruolo)

1. I vincitori del concorso su posto comune, che abbiano l'abilitazione all'insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di *tutor*. In caso di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto ad un secondo periodo di prova in servizio, non rinnovabile.

2. Sino al 31 dicembre 2024, i vincitori del concorso su posto comune, che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento, sottoscrivono un contratto annuale a tempo determinato *part-time* con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'ambito territoriale dell'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i docenti tirocinanti conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-ter. Conseguita l'abilitazione, i docenti sono sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.

3. I vincitori del concorso, che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento ed abbiano partecipato alla procedura concorsuale in forza dell'articolo 5, comma 4, sottoscrivono un contratto annuale a tempo determinato *part-time* con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'ambito territoriale dell'istituzione scolastica scelta e acquisiscono 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis. Con il superamento della prova finale del percorso universitario di formazione iniziale i docenti tirocinanti conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-ter. Conseguita l'abilitazione, i docenti sono sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.

4. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis, sono altresì definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 crediti formativi universitari o accademici necessari per la formazione iniziale universitaria, le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, comprendente una lezione simulata, e la composizione della relativa commissione con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 3.

5. I vincitori del concorso su posto di sostegno sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività

didattiche. Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di *tutor*. In caso di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto ad un secondo periodo di prova in servizio, non rinnovabile.

6. L'accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di prova. In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri due anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso. Il medesimo personale può presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.

[...]

Capo IV-bis

Scuola di Alta formazione dell'istruzione e sistema di formazione continua incentivata

Art. 16-bis

(Scuola di alta formazione dell'istruzione)

1. È istituita la Scuola di Alta Formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione posta nell'ambito e sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione. La suddetta Scuola:

- a) promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità con la formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis;
- b) dirige e indirizza le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
- c) assolve alle funzioni correlate al sistema di incentivo alla formazione continua degli insegnanti di cui all'articolo 16-ter.

2. La Scuola di Alta Formazione si avvale, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, dell'Indire, dell'Invalsi nonché, per le funzioni amministrative, si raccorda con gli uffici del Ministero dell'istruzione competenti in materia e stipula convenzioni con le università, con le istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e privati, fornitori di servizi certificati di formazione.

3. Sono organi della Scuola di Alta Formazione: a) il Presidente; b) il Comitato d'indirizzo; c) il Comitato scientifico internazionale; d) il Segretario generale.

4. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione ed è scelto tra professori universitari ordinari, tra magistrati

amministrativi, ordinari e contabili, tra avvocati dello Stato, tra alti dirigenti dello Stato di particolare e comprovata qualificazione o tra altri soggetti parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, è collocato nella posizione di fuori ruolo. Il Presidente è preposto alla Scuola, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato d'indirizzo. È responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell'attività di formazione, d'intesa con il Segretario Generale e sentito il Comitato d'indirizzo. Il Presidente, se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento.

5. Il Comitato d'indirizzo, presieduto dal Presidente della Scuola, si compone di cinque membri, tra i quali i Presidenti di Indire e di Invalsi, e due componenti nominati dal Ministro dell'istruzione tra personalità di alta qualificazione professionale. Il Comitato d'indirizzo rimane in carica tre anni e si avvale di un segretariato generale, che cura l'esecuzione degli atti, predispose le convenzioni, la cui stipula compete al Segretario generale, e le attività di coordinamento istituzionale della Scuola. Il Comitato d'indirizzo, all'atto dell'insediamento, approva il regolamento della Scuola di alta formazione, nel quale sono disciplinati le modalità del suo funzionamento, nonché quelle del Comitato d'indirizzo e del Comitato scientifico internazionale.

6. Il Segretario generale è nominato dal Ministro dell'istruzione tra i dirigenti di prima fascia del Ministero o tra professionalità esterne all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato d'indirizzo, resta in carica per tre anni ed è rinnovabile una sola volta. L'organizzazione e il funzionamento del segretariato generale sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione.

7. Per adeguare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico alle migliori esperienze internazionali e alle esigenze proprie del sistema nazionale di istruzione e formazione, è costituito un Comitato scientifico internazionale, che rimane in carica quattro anni, composto da un massimo di sette membri, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione.

8. Gli oneri per l'avvio delle attività della Scuola, per il suo funzionamento e per quello del Comitato d'indirizzo, del Comitato scientifico internazionale e del Segretariato generale, nonché per lo svolgimento delle attività istituzionali sono a valere sugli importi specificati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nell'ambito del Comitato d'indirizzo e del Comitato scientifico internazionale, possono essere retribuiti esclusivamente i componenti che non abbiano rapporti di lavoro con il Ministero dell'istruzione o con enti di ricerca sottoposti alla sua vigilanza. Con decreto del Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, sono determinati gli emolumenti riconoscibili e la dotazione organica della Scuola.

Art. 16-ter

(Formazione continua incentivata)

1. Al fine di promuovere e sostenere processi di innovazione didattica e organizzativa della scuola e rafforzare l'autonomia scolastica, la Scuola di Alta formazione di cui all'articolo 16-bis, nell'ambito delle proprie disponibilità, avvia programmi di formazione continua incentivata

per attività formative inerenti alle figure professionali responsabili nell'ambito dell'organizzazione della scuola delle attività di progettazione e sperimentazione di nuove modalità didattiche. Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali ogni autonomia scolastica individua le figure necessarie ai bisogni di innovazione previsti nel Piano triennale dell'offerta formativa, nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di miglioramento della offerta formativa.

2. Nell'ambito dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia dell'istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, è introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente degli insegnanti articolato in percorsi di durata almeno quadriennale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla formazione obbligatoria. Sono previste verifiche intermedie, almeno annuali, svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull'insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione. Il passaggio al percorso successivo avviene in seguito al superamento di una verifica finale nella quale il docente dà dimostrazione di avere raggiunto la necessaria idoneità. Le verifiche intermedie e quella finale sono effettuate dal comitato per la valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e, in particolare, nella verifica finale il comitato viene integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico. Per rafforzare tanto le conoscenze quanto le competenze applicative, sono parte integrante di detti percorsi di formazione anche attività di progettazione, *mentoring*, *coaching* e di sperimentazione di nuove modalità didattiche che il docente settimanalmente svolge ore aggiuntive rispetto a quelle di didattica in aula previste a normativa vigente. La partecipazione alle attività formative del percorso di cui al presente comma non dà diritto all'esonero dal servizio, fatta eccezione per il numero di ore corrispondenti a quelle della formazione obbligatoria. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma, ove siano funzionali all'erogazione del servizio scolastico, può essere retribuito a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfetaria. La partecipazione alle attività di cui al presente comma è valutabile ai fini della formulazione della graduatoria interna di istituto, dei trasferimenti a domanda e d'ufficio, nonché della mobilità professionale.

3. L'accesso ai percorsi di formazione di cui al comma 2 avviene su base volontaria. Al fine di incentivarne l'accesso è previsto un meccanismo di progressione salariale accelerata per gli insegnanti di ogni ordine e grado del sistema scolastico. Al superamento di ogni percorso di formazione si consegue in maniera anticipata la progressione salariale prevista dalla contrattazione nazionale attualmente legata esclusivamente all'anzianità di servizio, che rimane integralmente vigente. Resta altresì ferma la progressione salariale di anzianità per coloro che non prendano parte ai percorsi di cui al comma 2 o che per qualsiasi ragione smettano di svolgerli.

4. I percorsi di formazione e aggiornamento di cui al precedente periodo sono definiti nei contenuti e nella struttura con il supporto dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) nello svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:

a) accreditamento e verifica delle istituzioni deputate ad erogare la formazione continua per le finalità di cui al presente articolo;

b) adozione delle linee di indirizzo sui contenuti della formazione articolata in gradi di cui al comma 2, del personale scolastico in linea con gli *standard* europei;

c) raccordo della formazione iniziale abilitante degli insegnanti alla formazione in servizio ancorata al meccanismo di progressione stipendiale accelerata.

5. Non necessitano di accreditamento per l'erogazione della formazione continua di cui al comma 3, lettera a), tutte le università che abbiano istituito i centri di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis e abbiano raggiunto accordi con l'ufficio scolastico regionale per poter svolgere le attività di tirocinio diretto. Parimenti le Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali, e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricula scolastici italiani sono qualificati per la formazione del personale docente e non necessitano di accreditamento.

6. Possono chiedere l'accreditamento i soggetti che posseggano i requisiti di moralità, idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale determinati in apposita direttiva del Ministro dell'istruzione. Sono requisiti minimi di accreditamento, a cui deve attenersi la direttiva di cui al precedente periodo, la previsione espressa della formazione dei docenti tra gli scopi statuari dell'ente, un'esperienza almeno decennale nelle attività di formazione in favore dei docenti svolta in almeno tre regioni, la stabile disponibilità di risorse professionali con esperienza universitaria pregressa nel settore della formazione dei docenti e di risorse strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di formazione.

7. La Scuola di Alta formazione avvia dall'anno scolastico 2023/2024 un programma di monitoraggio e valutazione del miglioramento dei risultati scolastici degli alunni degli insegnanti che accedono al percorso di formazione e aggiornamento di cui al comma 1. Il modello di valutazione è approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, su proposta dell'INVALSI. Resta fermo il sistema di valutazione, e conseguente valorizzazione, del personale scolastico di cui all'articolo 1, commi 592 e 593, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

8. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 1988, n. 400, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria, è delineato l'assetto della formazione continua di cui al comma 1. La definizione del carico orario aggiuntivo e del sistema di progressione salariale incentivante è rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del regolamento e dell'aggiornamento contrattuale di cui ai precedenti periodi, la formazione continua e il sistema di progressione salariale volto ad incentivare l'accesso ai percorsi di detta formazione presenta i contenuti minimi e segue l'articolazione nonché i vincoli di cui all'allegato A.

BOZZA

Allegato A

Scatti stipendiali per anzianità di servizio (a normativa vigente)	Scatti incentivanti la formazione continua (in condizione T0)	Percorso di formazione continua in servizio*
Primo scatto 0-8 (in otto anni)	0-4 (primo scatto in 4 anni, anziché in 8)	<i>Primo percorso (in 4 anni) 1F=2A)</i>
Secondo scatto 9-14 (in sei anni)	5-9 (secondo scatto in 4 anni, anziché 6)	<i>Secondo percorso (in 4 anni) 1F=1,5A</i>
Terzo scatto 15-20 (in sei anni)	10-14 (terzo scatto in 4 anni, anziché 6)	<i>Terzo percorso (in 4 anni) 1F=1,5A</i>
Quarto scatto 21-27 (in sette anni)	15-18 (quarto scatto in 4 anni, anziché 7)	<i>Quarto percorso (in 4 anni) 1F=1,75A</i>
Quinto scatto 28-34 (in sette anni)	19-22 (quinto scatto in 4 anni, anziché 7)	<i>Quinto percorso (in 4 anni) 1F=1,75A</i>
Massimo salario da 35 anni	Massimo salario da 23 anni	
Scatto soprannumerario	Quota salariale aggiuntiva a partire da 27 anni	<i>Docente esperto (in 4 anni e superamento di uno specifico concorso riservato)</i>

*vincoli:

- in caso di mancato superamento della verifica annuale o conclusiva, il percorso in ogni caso si allunga di un anno al termine del quale si ripete la prova, questo sino al suo superamento;
- in caso di uscita dal percorso di formazione continua, riprendere il decorso di progressione salariale per anzianità e nel computo degli anni maturati l'eventuale frazione di anno è arrotondata per difetto;
- nel primo percorso un anno di formazione (1F) equivale a 2 anni di anzianità (2A);
- dal secondo al quinto percorso un anno di formazione (1F) equivale a 1,5 anni di anzianità (1,5A);

- nel quarto e quinto percorso se la formazione è svolta dal T0 al T4 del percorso lo scatto è conseguito in quattro anni (1F=1,75A);
- accesso ai percorsi in condizione diversa da quella T0 (maturazione intermedia di anzianità nello scatto):
 - a) si accede al percorso di grado corrispondente alla propria anzianità di servizio (ad es. se si è maturato il primo scatto si accederà al “Secondo percorso”);
 - b) per avere il beneficio in termini di riduzione del tempo in cui si matura lo scatto è necessario che sia possibile svolgere almeno quattro anni del percorso formativo (ad es. se si è maturato il primo scatto (8 anni) e si ha una anzianità ad es. di due anni nel secondo (10 anni) con quattro anni di formazione si matura il secondo scatto;
 - c) superata positivamente la prova, per rimanere nella precedente ipotesi esemplificativa, di uscita dal “Secondo percorso”, optando di proseguire con la formazione incentivante, si entra nel “Terzo percorso” che porta al conseguimento del terzo scatto in 4 anni anziché 6, e via di seguito.
- raggiunto il massimo salariale alla maturazione del quinto scatto, dopo avere svolto un ulteriore percorso quadriennale, per accedere alla qualifica e al salario di “docente esperto” si deve superare uno specifico concorso riservato ai docenti che hanno questo requisito di carriera. I posti da docente esperto messi a bando non possono essere in numero superiore al trenta per cento del numero dei docenti che in quell’anno hanno raggiunto il massimo salariale. Il concorso è annuale se il numero dei candidati potenziali sia pari al doppio dei posti da mettere a bando, altrimenti si aspetta il verificarsi di questa condizione.

In sede di prima applicazione e nelle more dell’adozione del regolamento e dell’aggiornamento contrattuale di cui all’articolo 16-ter, comma 7, nei percorsi di formazione che verranno attivati nel grado corrispondente all’anzianità di servizio del docente che scelga di accedere alla modalità di formazione continua incentivata, tale formazione consiste nello svolgere in ciascuno degli anni di durata del percorso formativo le seguenti attività:

- a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della pedagogia e delle metodologie e tecnologie didattiche (in prosecuzione con le competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale universitaria);
- b) contributo al miglioramento dell’offerta formativa della istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio nelle modalità delineate all’art. 16-ter, comma 1;
- c) acquisizione, secondo la scelta del docente, dei seguenti contenuti specifici erogati dagli enti di cui all’articolo 16-ter, commi 5 e 6, che a seconda della complessità possono avere un’estensione pluriennale:
 1. approfondimento dei contenuti specifici della disciplina di insegnamento;
 2. strumenti e tecniche di progettazione – partecipazione a bandi nazionali ed europei;
 3. *governance* della scuola: teoria e pratica;
 4. leadership educativa;
 5. staff e figure di sistema: formazione tecnico metodologica, socio-relazionale, strategica;
 6. l’inclusione scolastica nella classe con alunni disabili;
 7. continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo;
 8. potenziamento delle competenze in ordine alla valutazione degli alunni;
 9. introduzione ai profili applicativi del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche;
 10. tecniche della didattica digitale.

Le attività di cui alle lettere a), b) e c) sono svolte flessibilmente nell’ambito delle ore aggiuntive previste dall’articolo 16-ter, comma 1. **In prima applicazione e nelle more dell’adeguamento del contratto,**

il docente svolge settimanalmente nella propria istituzione scolastica, rispettivamente, almeno tre ore aggiuntive nella scuola dell'infanzia e primaria e almeno sei ore aggiuntive nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado rispetto alle ore di didattica in aula previste a normativa vigente.

Valutazione delle attività di cui all'art. 16-ter, comma 1, ultimo periodo, ai fini della formulazione della graduatoria interna di istituto, dei trasferimenti a domanda e d'ufficio, nonché della mobilità professionale.

Titolo	Punteggio
Per ogni superamento di verifica intermedia annuale	Punti 3
Per ogni superamento di verifica finale	Punti 6

BOLZA

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEGLI *OPERATIONAL ARRANGEMENTS*

M4C1 RIFORMA 2.1 TEACHERS' RECRUITMENT	
IMPEGNI O.A.	MISURE NAZIONALI
1. Improving the recruitment system	Articolo 59, commi 10 e ss., del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
2. Introducing higher qualification in teaching to access the profession in secondary school	Capo I-bis " <i>Percorso universitario di formazione iniziale e abilitazione alla docenza per le scuole secondarie</i> ": articolo 2-bis " <i>Percorsi universitari di formazione iniziale</i> " della Riforma della formazione iniziale e continua e reclutamento degli insegnanti.
3. Limiting excessive teacher mobility (in the interest of teaching continuity)	Articolo 58, comma 2, lett. f), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
4. Setting a career progression clearly linked to the performance evaluation and continuous professional development.	<p>SISTEMA DI VALUTAZIONE E CONSEGUENTE VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO <i>Articolo 1, commi 592 e 593, legge 27 dicembre 2017, n. 2015, come modificati dall'articolo 1, comma 327, legge 30 dicembre 2021, n. 234</i></p> <p>PROGRESSIONE DI CARRIERA SOLO SU BASE VOLONTARIA Articolo 16-ter (<i>Formazione continua incentivata</i>) della Riforma della formazione iniziale e continua e reclutamento degli insegnanti.</p>
M4C1 RIFORMA 2.2 TERTIARY ADVANCED SCHOOL AND CONTINUOUS TRAINING FOR SCHOOL MANAGERS, TEACHERS, ADMINISTRATIVE AND TECHNICAL STAFF	
IMPEGNI O.A.	MISURE NAZIONALI
The legislation shall include provisions aimed at building a quality training system for school staff in line with continuous professional and career development, the establishment of a qualified body in charge of school staff training guidelines, the selection and coordination of training initiatives, and shall link them to career progressions, as provided for in the recruitment reform. The implementation of a system of initial and continuous training should make it possible to overcome the current fragmentation of training paths, which currently lack a unified national strategy.	Articolo 16-bis " <i>Scuola di alta formazione dell'istruzione</i> " della Riforma della formazione iniziale e continua e reclutamento degli insegnanti